

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "A.I.R. DOWN"
(Associazione per l'Autonomia, l'Integrazione e la Riabilitazione delle persone Down)

1) COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita "A.I.R. DOWN" - con sede in Moncalieri (TO), Via Quintino Sella 17. L'Associazione non ha fini di lucro e si pone come fine esclusivo quello del perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Alla presente associazione si applicano tutte le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2) SCOPI E FINALITA'

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico che esplica la propria attività prevalentemente nella regione Piemonte. L'Associazione, in armonia con i Principi Costituzionali che garantiscono i diritti inviolabili della persona, qualunque siano le condizioni personali o sociali, ritiene che soprattutto chi è in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale possieda il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel pieno rispetto della propria dignità. Per rendere effettivamente operanti i Principi Costituzionali l'Associazione si impegna per lo sviluppo della cultura della disabilità e della solidarietà, assumendo anche in ogni sede, per i singoli e per la categoria, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, insufficienza mentale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi. L'Associazione esplica la propria attività istituzionale ed associativa in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite da parte dei soci, operando, oltre che per la prevenzione e la conoscenza della disabilità, per il benessere, la tutela e l'assistenza sociale e sanitaria dei disabili intellettivi e delle loro famiglie. L'Associazione opera a favore dei disabili e principalmente delle persone Down e delle loro famiglie. L'elemento di discontinuità rispetto ad alcune metodologie in uso che ha indotto la costituzione dell'Associazione è la comune volontà dei Soci di adottare politiche ed iniziative atte a favorire la maggior realizzazione personale, la maggior autonomia e il maggior inserimento sociale a tutti i livelli delle persone Down e delle persone disabili. Per tali scopi l'Associazione si propone tra l'altro di:

- intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico – sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
- facilitare l'indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;
- promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l'inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l'organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell'autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, anche con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;

- promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, di ogni età come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;
- raccogliere, per un'ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l'insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni anche editoriali;
- creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale;
- attuare e favorire con ogni mezzo la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni, corsi, seminari e stages per i docenti e il personale scolastico di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;
- diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;
- offrire agli organi Legislativi e di Governo della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell'applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone Down, handicappate e dell'infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;
- tutelare anche in ambito amministrativo e giudiziario la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;
- patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa o attività che sia ritenuta dal Consiglio Direttivo opportuna per reperire i mezzi occorrenti o comunque perseguire lo scopo anzidetto;
- all'Associazione è vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

3) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali lasciti, donazioni ed erogazioni;
- c) da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- e) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale quali: i contributi pubblici o privati per lo svolgimento delle finalità istituzionali; fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
- g) l'Associazione si fa obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

4) SOCI

Potranno essere soci i genitori ed i tutori di persone con Sindrome di Down e chiunque ne faccia richiesta purché in regola con il versamento della quota annuale la cui entità verrà determinata dall'Assemblea dei soci. Tutti i soci hanno diritto di voto e possono accedere alle cariche sociali. Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa. I nuovi soci saranno ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, con la presentazione della domanda scritta di ammissione. I nuovi soci accettano il presente statuto e le sue eventuali modificazioni regolarmente approvate.

La qualifica di socio dell'Associazione A.I.R. DOWN é compatibile con qualsiasi altra carica in qualsiasi altro organismo privato o pubblico. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo mentre l'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci. La quota è intrasmissibile. I soci possono collaborare con il Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli scopi sociali. Ai soci spetta il rimborso per eventuali trasferte fuori sede e delle altre spese sostenute per conto ed interesse dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L'Associazione garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative senza limiti temporali nei confronti di ciascun associato.

5) BILANCIO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni anno finanziario, il Consiglio Direttivo presenta al Collegio dei Revisori entro il 28 febbraio il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, evidenziando in modo analitico i costi e i proventi di competenza. Detto bilancio sarà completo del conto di cassa, del programma annuale delle attività e del bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell'anno finanziario successivo. Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio Direttivo che illustra il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio. Ulteriore deroga ai tempi sopraindicati può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Entro 15 giorni dalla consegna il Collegio dei Revisori provvede al controllo della rispondenza del bilancio alle risultanze contabili ed alla redazione di una propria relazione tendente a rivelare la veridicità di quanto consegnato dal Consiglio. Terminato questo compito il bilancio, la relativa documentazione allegata, la relazione del Collegio dei Revisori dovranno essere depositati presso la sede sociale affinché i soci ne possano prendere visione per almeno 10 giorni prima della data dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il regolamento amministrativo-contabile contenente

le attribuzioni e le norme per l'andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

6) AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a venti membri, eletti dall'assemblea per la durata di tre anni con la possibilità di essere rieletti. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario o Tesoriere. Il Consiglio si riunisce, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno quattro volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei soci.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti avranno diritto al rimborso per eventuali trasferte fuori sede e delle altre spese sostenute per conto ed interesse dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo o i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati dimissionari.

7) ASSEMBLEE

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e, le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria si riunisce su richiesta di almeno un decimo degli associati, del Collegio dei Revisori, del Consiglio Direttivo Amministrazione e del presidente. L'assemblea ordinaria si riunisce comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del programma relativo all'attività e del bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo da effettuarsi entro il 31 marzo di ogni anno. L'assemblea delibera altresì sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina degli organi e su quant'altro ad essa demandato dalla legge o dall'atto costitutivo. L'assemblea straordinaria si riunisce in caso di modifica dello statuto e in caso di scioglimento dell'Associazione. Essa può essere riunita a richiesta di almeno un decimo

dei soci, in tal caso, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di convocarla entro un mese dalla notificazione della domanda. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se sono presenti o rappresentati la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei voti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza dei voti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo mediante avviso da affiggersi presso gli uffici della sede sociale e comunicazione scritta a mezzo lettera ordinaria, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione. Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Vigge la libera eleggibilità degli organi amministrativi come previsto dalle leggi vigenti. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante lettera di delega. Ciascun socio, però, non può rappresentare più di due soci. Inoltre nessuna delega può essere attribuita ai componenti del Consiglio Direttivo ed ai dipendenti dell'organizzazione. Nessun consigliere può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi personali interessi, nelle deliberazioni di approvazione di bilancio ed in quelle che riguardano la sua responsabilità. I lavori di ogni assemblea si aprono con l'elezione del Presidente dell'assemblea, del Segretario e con l'approvazione dell'ordine del giorno. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea, delle deleghe ed in genere il diritto di intervento. Si redige inoltre su apposito libro un verbale di assemblea firmato dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario. L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che essa stessa non deliberi di votare per appello nominale o per scrutinio segreto; risultano eletti i soci che hanno ricevuto maggiori suffragi, senza bisogno di particolari maggioranze.

8) COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di due membri effettivi, eletti tra i soci ogni tre anni dalla Assemblea dei soci con le stesse modalità con cui vengono eletti i membri del Consiglio Direttivo. Essi verificheranno le scritture contabili, l'andamento amministrativo della Organizzazione, esamineranno i bilanci o rendiconti preventivi e consuntivi, redigeranno la relazione di cui all'Art. 5 del presente statuto e si asterranno dal voto di approvazione del suddetto bilancio.

9) CONTROVERSIE

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione

o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle Parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino. Gli arbitri giudicheranno ex tunc et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

10) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale straordinaria che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E' fatto obbligo per l'Associazione in scioglimento di devolvere il patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico od analogo settore.

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

Moncalieri, 18/03/2005